

Comune di Faido***REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI***
Sezioni Faido e Chiggiogna-Lavorgo**Legenda abbreviazioni**

LPac	Legge Protezione delle Acque del 24 gennaio 1991
LALIA	Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971
CCS	Codice Civile Svizzero
LE	Legge Edilizia Cantonale del 13 marzo 1991
RLE	Regolamento di applicazione della Legge Edilizia del 9 dicembre 1992
LOC	Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987
Lp.amm	Legge di Procedura per le cause amministrative del 10 aprile 1966
LEF	Legge federale sull'Esecuzione e sul Fallimento dell'11 aprile 1889
L.cons	Legge sui consorzi
SIA 190	Norma 190 della Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti
SN 592 000	Norma SN 592000 della VSA/ASTE (Associazione Svizzera Tecnici Epurazione acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo)
SPAA	Sezione Protezione Acque e Aria (Dip. del Territorio)
PGS	Piano Generale di Smaltimento comunale

Sommario

A.	GENERALITÀ.....	4
art. 1	Scopo	4
art. 2	Basi legali	4
art. 3	Applicazione.....	4
art. 4	Canalizzazioni pubbliche.....	4
art. 5	Impianti privati	4
art. 6	Acque di scarico	5
art. 7	Divieto di immissione	5
art. 8	Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica	6
art. 9	Allacciamento alla canalizzazione pubblica	6
art. 10	Impianti comuni	7
art. 11	Terreni privati non confinanti con strade	7
art. 12	Allacciamenti esistenti.....	7
B.	PROCEDURA.....	8
art. 13	Obbligo della licenza e domanda	8
art. 14	Posa di condotte su sedimi pubblici.....	9
art. 15	Permessi per le immissioni provvisorie di acque di scarico di cantieri	9
art. 16	Termine per l'esecuzione dell'allacciamento.....	10
art. 17	Eliminazione impianti singoli	10
art. 18	Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti.....	11
C.	PRESCRIZIONI TECNICHE	12
art. 20	Smaltimento delle acque di scarico	12
art. 21	Materiali.....	13
art. 22	Condotte di allacciamento.....	13
art. 23	Pendenze e diametri	14
art. 24	Posa	14
art. 25	Pozzetti di ispezione	15
art. 26	Pompe	15
art. 27	Rigurgito	15
art. 28	Impianti di depurazione individuali e di trattamento	15
art. 29	Impianti di infiltrazione.....	16
art. 31	Zone di protezione	16
D.	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI	16
art. 32	Obbligo di manutenzione	16
art. 33	Canalizzazioni	17
art. 34	Fosse di chiarificazione e biologiche	17
art. 35	Impianti meccanico-biologici	17
art. 36	Impianti di pretrattamento	17
art. 37	Raccoglitori di fanghi, sifoni, impianti di pompaggio	17
art. 38	Impianti di infiltrazione profonda (pozzi perdenti)	17
E.	CONTRIBUTI E TASSE	18
art. 39	Contributi di costruzione.....	18
art. 40	Tasse di allacciamento.....	18
art. 41	Tasse d'uso.....	18
art. 42	Tassa di allacciamento provvisorio	19
art. 43	Esecutività dei contributi e delle tasse	19
art. 44	Interessi di mora.....	19
F.	NORME TRANSITORIE E FINALI	19
art. 45	Contravvenzioni	19
art. 46	Provvedimenti coattivi	19
art. 47	Eliminazione impianti difettosi	20
art. 48	Notifica del Dipartimento	20
art. 49	Rimedi e diritti	20
art. 50	Rinvio	20
art. 51	Entrata in vigore	20
art. 52	Disposizioni abrogative.....	20
G.	NOTE ESPLICATIVE E PROCEDURE PARTICOLARI.....	21

A. GENERALITÀ

art. 1 Scopo

Il presente del Regolamento disciplina:

- a) la costruzione e la manutenzione di tutti gli impianti e le canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico:
 - nelle canalizzazioni pubbliche,
 - nei ricettori naturali (fiumi, riali e canali)
 - mediante l'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).
- b) il prelievo di contributi e tasse applicabili in materia di smaltimento delle acque.

art. 2 Basi legali

Il presente Regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque, nella LOC e nel relativo Decreto esecutivo.

art. 3 Applicazione

1. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio.

art. 4 Canalizzazioni pubbliche

1. Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti), come pure canalizzazioni che per motivi di interesse pubblico sono costruite su fondi privati. I rapporti tra le parti, derivanti dal diritto di attraversamento, sono regolati dal vigente CCS e dalla Legge di espropriazione.
2. Tutte le canalizzazioni costruite all'interno dei fondi privati sono considerate di proprietà privata, salvo quanto disposto al capoverso 1.

art. 5 Impianti privati

1. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alle canalizzazioni che permettono:
 - il sollevamento,
 - l'infiltrazione o la dispersione,
 - la ritenzione,
 - la chiarificazione,
 - il pretrattamentodelle acque di scarico dalle proprietà private, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini di accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori di oli e grassi, ecc.

2. Non sono considerati impianti:

- i manufatti per la trattenuta e lo scolo dei liquidi provenienti da stalle e letamai;
- i serbatoi per liquidi e materie diversi, quali: combustibili, carburanti, materie viscosse, concimi, ecc.

art. 6 Acque di scarico

1. Sono considerate “acque di scarico” tutte quelle acque che devono essere evacuate dalle zone edificate, cioè che risultano alterate dall'uso domestico, industriale e/o artigianale, nonché le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).
2. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
 - acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine;
 - acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali;
 - acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile.

art. 7 Divieto di immissione

1. Le sostanze non ammesse nelle canalizzazioni sono da eliminare secondo le indicazioni dell'autorità competente, (fa stato l'Ordinanza Federale sulla protezione delle acque in vigore).
2. In particolare le seguenti sostanze non possono essere in alcun caso immesse nelle canalizzazioni, né direttamente né indirettamente:
 - gas e vapori;
 - sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive;
 - colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio;
 - sostanze solide che, per qualità o quantità, possono provocare disturbi alle canalizzazioni quali sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina e di macelleria, tessili e stracci;
 - deposito di pozzetti raccoglitori, fosse di chiarificazione, separatori di oli e grassi;
 - materie viscosse e fangose quali asfalto, catrame, calce, fanghi di lavorazioni;
 - oli, grassi, benzina, benzolo, gasolio, petrolio, solventi, liquidi fotografici;
 - liquidi con una temperatura superiore ai 40°C per una durata d'immissione superiore a 300 secondi;
 - soluzioni acide e basiche in concentrazioni superiori a 0.5 ‰, resti di distillazione.

art. 8 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. Il Comune provvede alla costruzione e alla manutenzione della rete delle canalizzazioni comunali, sulla base del PGS in vigore, conformemente alla legislazione cantonale e federale e ai progetti esecutivi approvati dal legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente¹.
2. Tutte le costruzioni e gli impianti hanno l'obbligo di allacciamento alla rete delle canalizzazioni pubbliche, salvo le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
3. L'obbligo di allacciamento esiste anche qualora l'evacuazione possa avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
4. L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
5. L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS è di competenza del Municipio. Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS la decisione é di competenza della SPAA.
6. Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella pubblica canalizzazione, conformemente all'Ordinanza federale sulla protezione delle acque in vigore.

art. 9 Allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica deve avvenire tramite una condotta d'allacciamento, a partire da un pozzetto di controllo all'interno del fondo privato posto il più vicino possibile al confine, fino al punto d'innesto nel collettore pubblico.
 2. Nell'ambito della realizzazione di nuove canalizzazioni il Comune procede all'esecuzione anche delle condotte di allacciamento private², direttamente o tramite l'Impresa da esso designata con regolare gara di appalto.
 3. Eccezionalmente possono essere concesse deroghe qualora vi siano condizioni per una esecuzione secondo le regole dell'arte. Il Comune provvede comunque a eseguire la predisposizione dell'allacciamento sulla condotta pubblica.
 4. I costi di esecuzione della condotta di allacciamento e del pozzetto di ispezione di cui al capoverso 2, o della predisposizione nel caso di cui al capoverso 3., sono a carico del proprietario che deve corrispondere al Comune il relativo costo dell'opera.
 5. Anche per i fondi non edificati deve essere predisposto l'allacciamento fino al confine della proprietà privata contemporaneamente ai lavori di posa della ca-
-

nalizzazione pubblica per evitare successive manomissioni della strada e della pavimentazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire anche il pozzetto di controllo prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.

6. Il pagamento del costo dell'opera di cui al capoverso 4. può essere dilazionato fino al momento dell'edificazione del fondo, a condizione che esso sia garantito da un'ipoteca legale con spese e interessi legali a carico del proprietario.

art. 10 Impianti comuni

1. Quando non sia possibile un allacciamento diretto o razionale di più stabili alla canalizzazione pubblica, il Municipio può chiedere al Dipartimento del Territorio che sia imposta la costruzione e la manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica, sulla base dell'art. 29 L.cons e l'art. 59 LALIA.
2. Il costo di costruzione e manutenzione delle opere di cui al capoverso 1. sarà ripartito proporzionalmente al numero di AE compresi nel consorzio.
3. Qualora nella canalizzazione consortile dovessero immettersi scarichi di altri immobili, i nuovi proprietari dovranno corrispondere un contributo ai precedenti consorziati, calcolato in base ai criteri fissati dagli statuti consortili, quale deduzione per gli oneri originariamente sostenuti.
4. In ogni caso i consorziati sono tenuti a corrispondere al Comune le tasse di allacciamento e d'uso determinate dal presente Regolamento.

art. 11 Terreni privati non confinanti con strade

1. Nel caso di proprietà non confinanti con strade provviste di canalizzazioni pubbliche, o che debbano attraversare fondi di proprietà altrui per potersi allacciare alle canalizzazioni pubbliche in modo razionale, queste possono valersi del diritto di passaggio sancito dall'art. 691 del CCS.
2. I rapporti sono regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario ed essere comunicate al Comune.
3. Restano valide le disposizioni del presente Regolamento.

art. 12 Allacciamenti esistenti

1. Nel caso di rifacimento di canalizzazioni comunali esistenti, le condotte di allacciamento private esistenti sono ripristinate a spese del Comune, a condizione che siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento e della norma VS 529 000.

2. Le canalizzazioni e gli impianti privati, come pure le condotte di allacciamento esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere adeguati alle prescrizioni dello stesso. È fissato un termine di 1 anno per l'adeguamento delle canalizzazioni e impianti privati ai sensi del presente Regolamento.
3. Le canalizzazioni ed impianti privati e le condotte di allacciamento non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento potranno essere tollerati solo fino al rifacimento delle canalizzazioni pubbliche a cui si allacciano, secondo quanto previsto dal PGS, e solo fintanto che il loro stato di manutenzione non sarà causa di inconvenienti.

B. PROCEDURA

art. 13 Obbligo della licenza e domanda

1. La costruzione e la modifica delle canalizzazioni e degli impianti privati è soggetta alle procedure per il rilascio dei permessi di costruzione, ai sensi della LE e secondo l'art. 4 RLE.
2. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla L.E. per il rilascio della licenza di costruzione.
3. Le domande di allacciamento entro il perimetro del PGS sono approvate dal Municipio con la procedura di notifica (art. 11, 12 e 13 LE e art. 6 RLE).
4. La domanda di costruzione, in 2 copie, deve contenere:
 - a) piano di situazione 1:500 (o 1:1000) rilasciato da geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'eventuale ricettore naturale;
 - b) pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.); il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che verranno eliminati.
 - c) piano di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli
 - superfici destinate al posteggio
 - piazzole di lavaggio
 - viali

- superfici coperte
- aree verdi;

d) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e manufatti;

e) dettaglio 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.).

5. L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al punto 2., previo preavviso del Consorzio.
6. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda deve tenere conto di quanto indicato all'art. 10.

art. 14 Posa di condotte su sedimi pubblici

1. La posa di canalizzazioni private su sedimi stradali pubblici può essere concessa dal Municipio soltanto se non esistono altre soluzioni tecniche valide o non eccessivamente gravose in termini economici per consentire l'allacciamento richiesto.
2. Alla domanda di costruzione deve essere allegata l'autorizzazione del proprietario del sedime stradale. Se il proprietario è il Cantone, la "Richiesta d'autorizzazione ad eseguire scavi su area pubblica" su apposito formulario ottenibile presso l'Ispettorato stradale competente.
3. Le opere devono essere eseguite a regola d'arte, in modo tale da rispondere alle sollecitazioni meccaniche del traffico relativo. In particolare rispettare i materiali del successivo art. 20 e il profilo di posa SIA U4.

art. 15 Permessi per le immissioni provvisorie di acque di scarico di cantieri

1. È ammessa l'immissione provvisoria di acque di rifiuto provenienti da cantieri (WC, mense, ecc.), nella canalizzazione pubblica, previa autorizzazione del Municipio, a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Ordinanza Fed. sulla protezione delle acque e che i quantitativi siano idraulicamente convogliabili dalle canalizzazioni esistenti. Qualora non fosse possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.
2. Se durante i lavori del cantiere il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.
3. Se nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio. Le stesse vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o

miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio. Prima di essere evacuate, le stesse devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.

4. Lo scarico di acque di risciacquo contenenti cemento, provenienti da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione. L'acqua di scarico trattata può in seguito essere, ammessa la comprovata possibilità idrogeologica secondo quanto previsto dal PGS, lasciata infiltrare fuori dell'area di scavo.
5. Tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa di immissioni provvisorie da cantieri di costruzione devono essere pulite periodicamente e a fine lavori, a spese del richiedente.
6. La domanda d'immissione provvisoria dev'essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
7. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento.

art. 16 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

1. Al momento della messa in esercizio del collettore comunale sarà dato avviso ai proprietari dei fondi serviti e fissato un termine di 6 mesi per provvedere alla presentazione della domanda di costruzione.
2. L'esecuzione delle opere deve avvenire non oltre 1 anno dal rilascio della licenza.

art. 17 Eliminazione impianti singoli

1. Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride devono essere immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.
2. Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro il termine di 6 mesi.
3. Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono essere convenientemente trasformati in pozzetti di controllo, camere di ritenuta, ecc., purché rispondano alle regole dell'arte e del presente Regolamento.
4. I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare laddove il PGS prevede questo tipo di smaltimento.

art. 18 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti il proprietario deve dare comunicazione al Municipio per procedere al controllo degli stessi e all'eventuale prova di pressione.
2. È fatto obbligo, al momento della richiesta di collaudo, di consegnare i piani di rilievo quotati delle opere eseguite. Il rilievo dev'essere allegato al Catasto degli impianti secondo l'art. 4 D.E. del 03.02.1997.
La consegna del rilievo delle opere può essere imposta anche per impianti esistenti.
3. Il collaudo è richiesto anche qualora l'evacuazione avvenga per dispersione nel terreno o immissione in un ricettore naturale.
4. Al collaudo è richiesta la presenza del proprietario o di un suo rappresentante, inoltre deve essere fornita la necessaria assistenza con personale e attrezzi.
5. In casi particolari, al momento del collaudo può essere richiesta, a giudizio del Municipio, la prova di tenuta degli impianti. La prova dev'essere eseguita secondo la norma SIA 190. Le spese di collaudo sono a carico del proprietario. La prova di tenuta ai sensi della norma SIA 190 è obbligatoria nelle zone di captazione dell'acqua potabile (zona S).
6. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere e il permesso di messa in funzione. L'attestazione potrà essere conservata a cura del Municipio sotto forma di Catasto degli impianti privati senza essere necessariamente rilasciata in forma fisica al proprietario.
7. Con il collaudo il Comune non si assume alcuna responsabilità circa l'esecuzione a regola d'arte dell'opera o eventuali difetti occulti non riscontrabili visivamente. Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.
8. In caso di esecuzione non conforme, riscontrata dall'Ufficio Tecnico o dalla Direzione Lavori incaricata, il Municipio non rilascia la certificazione di collaudo e si riserva di non autorizzare l'allacciamento alla canalizzazione pubblica.
9. Il proprietario ha a disposizione 60 giorni per rendere conforme le opere al presente Regolamento e alla direttiva VS 592 000 e richiedere un nuovo collaudo tecnico.

Art. 19 Catasto degli impianti

1. L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune.

I proprietari di costruzioni e/o di installazioni con acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni richiesti, e permettere l'accesso alla proprietà ed a collaborare in caso di sopralluogo (art. 52 LPAc).

1. Per le costruzioni esistenti il rilevamento dei dati e la messa a disposizione della documentazione necessaria incombe al proprietario. Il Municipio provvederà a verificare la documentazione ed a richiedere, se del caso, le necessarie completazioni e/o modifiche.
2. Per quanto attiene al contenuto della documentazione fa stato quello definito dalle istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto parziale (o ridotto)".
3. I costi per l'elaborazione della documentazione sono carico del privato.
4. I costi per la verifica sono assunti dal Comune. Nel caso si rendessero necessarie verifiche, i relativi costi potranno essere addossati al proprietario.

C. PRESCRIZIONI TECNICHE

art. 20 Smaltimento delle acque di scarico

1. Le acque di scarico provenienti dai fondi devono venire smaltite in modo opportuno nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite un impianto di infiltrazione. E' vietato lasciare defluire le acque di scarico superficialmente su suolo pubblico.
2. Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone a sistema misto le stesse possono essere riunite in un'unica canalizzazione al di fuori dell'edificio.
3. Il PGS determina le modalità di smaltimento e di allacciamento alla canalizzazione pubblica.
4. In particolare:
 - a) Le acque luride o di rifiuto devono essere smaltite nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS, cioè:
 - separatamente dalle acque meteoriche in caso di canalizzazioni a sistema separato
 - insieme alle acque meteoriche in caso di canalizzazioni a sistema misto
 - b) Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.
 - c) Le acque meteoriche devono essere smaltite:
 - sul posto nelle zone che il PGS indica come idonee all'infiltrazione, tramite dispersione superficiale o profonda (pozzi perdenti), e con l'adozione, se il caso, di misure di ritenzione;
 - in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche nelle zone che il PGS indica come non idonee all'infiltrazione, con l'adozione, se il caso, di misure di ritenzione;

- d) Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente. Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque sotterranee lo permettano. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche nel caso in cui l'infiltrazione non fosse possibile. Non è permessa l'immissione nel collettore per sole acque luride.
- e) Nel sistema separato non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride né l'immissione di acque luride nel collettore per acque meteoriche.
- f) Le acque chiare devono essere eliminate sul posto tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare. In ogni caso non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o miste.

art. 21 Materiali

Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA/ASTEA, dotati di giunti a bicchiere, o di manicotti o elettrosaldati, a condizione che garantiscano la tenuta stagna.

1. In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni dev'essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.
2. Per l'evacuazione delle acque meteoriche non è prescritta la tenuta stagna dei giunti, salvo il caso all'interno delle zone di protezione S delle captazioni.

art. 22 Condotta di allacciamento

1. Il tracciato delle canalizzazioni private deve garantire il deflusso corretto delle acque di rifiuto.
2. Ad ogni cambiamento significativo di direzione (> 30°) o di pendenza (> 30°) deve essere previsto un pozzetto di controllo. L'assenza di pozzetti di controllo sui cambiamenti di direzione e pendenza è ammessa a giudizio e responsabilità del proprietario delle opere.
3. Il raccordo alla canalizzazione pubblica deve essere eseguito secondo la direzione del deflusso con un angolo a 45° mediante gli appositi pezzi speciali di raccordo.

4. L'immissione nella canalizzazione pubblica deve avvenire al di sopra del livello di deflusso della portata in tempo secco, in ogni caso al di sopra dell'asse medio del tubo principale.
5. Nei seguenti casi è preferibile l'allacciamento alla canalizzazione pubblica in un pozzetto (nuovo o esistente):
 - nelle regioni rurali
 - in falda freatica
 - in presenza di grandi quantità d'acqua (industrie, grandi edificazioni, ecc.)
 - in caso di inclinazione sfavorevole del pezzo di raccordo (per evitare i rischi di contro pendenza)
 - in caso di allacciamento a collettori di diametro < 300 mm
6. Nelle zone di protezione della falda freatica è obbligatorio eseguire l'allacciamento in un pozzetto.

art. 23 Pendenze e diametri

1. Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La velocità di scorrimento dei liquami deve impedire il deposito di materiali sedimentabili con portate minime. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 3 e 5 %.
Le pendenze minime sono le seguenti:
 - acque luride 2 %
 - acque meteoriche e chiare 1 %
2. Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.
3. Il diametro minimo delle canalizzazioni è il seguente:
 - acque luride DN 118 mm per abitazioni monofamiliari
DN 150 mm per abitazioni plurifamiliari
 - acque meteoriche DN 100 mm
 - acque di drenaggio DN 125 mm

art. 24 Posa

1. Le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo B 25/15 CP 200 Kg/m³ secondo la norma SIA 190 U4 per la protezione durante i lavori di costruzione, la sicurezza in caso di scavi futuri, la garanzia in caso di lavaggio ad alta pressione, ecc.
2. Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 60 cm.
3. Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontal-

mente che verticalmente, posto che la canalizzazione dev'essere posata alla quota inferiore.

art. 25 Pozzetti di ispezione

1. Pozzetti d'ispezione sono da predisporre nei seguenti casi:
 - tassativamente sulla condotta d'allacciamento prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica. È ammessa deroga solo nel nucleo in condizioni oggettivamente difficoltose ad esclusivo giudizio del Municipio;
 - in corrispondenza di cambiamenti di pendenza, di direzione e di diametro, fatto salvo quanto disposto dall'art. 21 capoverso 2;
 - nei raccordi di condotte importanti.
2. A seconda della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:
 - fino a 0.6 m Ø 600 mm
 - fino a 1.5 m Ø 800 mm
 - sopra a 1.5 m Ø1000 mm
3. I pozzetti d'ispezione di profondità superiore a 1.2 m devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.
4. Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti deve essere modellato a forma di cunetta.
5. I pozzetti d'ispezione devono esser muniti di coperchi inodori.

art. 26 Pompe

Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguita per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

art. 27 Rigurgito

E' compito del proprietario di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti dalla canalizzazione pubblica. Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito.

art. 28 Impianti di depurazione individuali e di trattamento

1. La costruzione di impianti di depurazione individuali dev'essere autorizzata dall'autorità cantonale.
 2. Gli impianti individuali possono essere adottati o tollerati entro il perimetro del PGS, finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio³.
-

3. Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali sono da utilizzare per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono ammessi per quelle costruzioni per le quali l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non è esigibile. L'esigibilità degli allacciamenti è definita all'art. 8 capoverso 5 del presente Regolamento.
4. Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto e alle prescrizioni dell'Autorità competente.

art. 29 Impianti di infiltrazione

1. Per il dimensionamento, la concezione e la manutenzione sono da applicare le disposizioni contenute nella Norma SN 592 000.
2. Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.
3. Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:
 - quota coperchi dei pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm.),
 - coperchi avvitati e stagni,
 - contrassegno adeguata dei coperchi.

Art. 30 Impianti di ritenzione

Possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, o essere costruiti appositi bacini.

art. 31 Zone di protezione

1. Nella zona SI non è ammessa la posa di canalizzazioni.
2. Nella zona di protezione SII le canalizzazioni sono ammesse in via eccezionale, Inoltre sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possano trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).
3. Nella zona SIII fanno stato le prescrizioni della norma SIA 190, devono soddisfare i requisiti posti dalla norma SIA 190, per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.

D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

art. 32 Obbligo di manutenzione

1. Le canalizzazioni e gli impianti privati devono essere mantenuti sempre in buono stato di conservazione, di funzionamento e devono sempre essere accessi-

bili. Il proprietario perciò, in caso non gli fosse possibile eseguire egli stesso i lavori, deve affidare l'incarico per l'esecuzione dei lavori necessari ad una ditta specializzata.

2. L'obbligo di manutenzione compete al proprietario.

3. Gli impianti di smaltimento delle acque di scarico situati in zona di protezione S, vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento della zona di protezione.

art. 33 Canalizzazioni

Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.

art. 34 Fosse di chiarificazione e biologiche

1. Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi. E' consigliabile una pulizia periodica delle entrate e uscite, come pure la distruzione della crosta di fango superficiale.

2. I fanghi estratti devono essere smaltiti in un impianto di depurazione centrale.

art. 35 Impianti meccanico-biologici

Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti in un giornale d'esercizio.

art. 36 Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'autorità cantonale.

art. 37 Raccoglitori di fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure anti-rigurgito, ecc., devono essere puliti sovente in modo da evitare che le sostanze che vi si depositano vadano in putrefazione oppure ostacolino il deflusso.

art. 38 Impianti di infiltrazione profonda (pozzi perdenti)

1. Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo dev'essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato deve essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e usato di nuovo.

2. Le materie depositate nei pozzetti di decantazione, posti prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente in caso di piccole quantità. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente. Esse devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.
3. Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

E. CONTRIBUTI E TASSE

art. 39 Contributi di costruzione

1. Il Comune preleva dal proprietario di fondi serviti, o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto i contributi di costruzione e le relative tasse.
2. Il prelevamento di tali oneri è regolato dagli art. 96 e seguenti LALIA e dal Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

art. 40 Tasse di allacciamento

1. Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa amministrativa variabile da fr.100.— a fr. 500.—a dipendenza dell'onere derivante al Comune in funzione delle sue incombenze.
2. La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali necessari.

art. 41 Tasse d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 della LALIA.
2. La tassa è fissata per ordinanza dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio.
3. L'importo è variabile tra l'1/oo ed il 3/oo del valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione. Il Municipio è autorizzato a concedere uno sconto speciale tra il 10 ed il 30% sull'importo totale della fattura annua ai proprietari che in base ai disposti del PGS hanno effettuato investimenti atti all'infiltrazione delle acque.
4. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.
5. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".

6. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i capoversi 2 e 3 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.

7. L'ordinanza di cui ai capoversi 2 e 3 prescrive le modalità d'incasso.

art. 42 Tassa di allacciamento provvisorio

1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento provvisorio al collettore pubblico.

2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una sola volta, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.

3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, a partire da un minimo di Fr. 100.-- fino ad un massimo di Fr. 500.--.

art. 43 Esecutività dei contributi e delle tasse

La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

art. 44 Interessi di mora

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora pari all'interesse legale vigente.

F. NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 45 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni o i danni provocati da comportamenti non conformi alle disposizioni del presente Regolamento sono puniti dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento.

2. L'ammontare massimo della multa è commisurato all'entità del danno provocato, fino ad un massimo di Fr 10'000.--.

3. Sono riservate al Municipio eventuali azioni civili e/o penali.

art. 46 Provvedimenti coattivi

1. Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro il termine di 30 giorni, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPA e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.

2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.
3. Per rimuovere un esistente e/o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

art. 47 Eliminazione impianti difettosi

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione delle canalizzazioni e degli impianti che possono causare eventuali danni agli impianti pubblici.

art. 48 Notifica del Dipartimento

Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

art. 49 Rimedi e diritti

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e dalla LP.amm.

art. 50 Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA/ASTEVA, la norma SN 592 000, e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

art. 51 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, in ogni sua parte e comprensivo delle note esplicative e delle procedure particolari, entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

art. 52 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.

Approvato dal Consiglio Comunale il 24.1.2000


Approvato dal Dipartimento Istituzioni, Sezione enti locali, il 27.4.2000

Modifica art. 41 cpv. 2 e 3. Approvata dal CC il 22.12.2008 e ratificata dalla SEL con decisione del 10.7.2009.

G. NOTE ESPLICATIVE E PROCEDURE PARTICOLARI

Nota 1) art. 8 *Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica*

1. con il termine "allacciamento privato" sono intese tutte le opere di allacciamento della proprietà privata alla canalizzazione comunale o consortile, comprendenti la tubazione dalla suddetta canalizzazione al pozzetto di controllo compreso, qualunque siano la posizione e il tracciato (internamente ed esternamente i fondi privati);
2. col termine "opere private" sono intese tutte le opere a partire dal pozzetto di controllo fino agli scarichi della abitazione.

Nota 2) art. 9 *Allacciamento alla canalizzazione pubblica*

Il Comune o il progettista o la DL incaricata, concorda con i proprietari l'esecuzione degli allacciamenti privati contemporaneamente all'esecuzione di una nuova canalizzazione:

1. inviando per approvazione una proposta di allacciamento privato, allegando due copie dell'estratto planimetrico, secondo i rilievi preliminari eseguiti in fase di progettazione o secondo eventuali indicazioni fornite dai proprietari,
2. inviando in tempo utile prima dell'esecuzione della canalizzazione comunale un preventivo di spesa di massima, in duplice copia, con l'applicazione dei prezzi offerti dalla Impresa per le opere comunali e l'onorario relativo riferendosi alla norma SIA 103,
3. richiedendo contemporaneamente l'approvazione scritta da parte del proprietario, che vincola al rispetto del corrispettivo costo di costruzione, liquidato secondo il computo delle opere effettivamente eseguite,
4. é ritenuta vincolante l'accettazione del preventivo di massima qualora lo stesso sia firmato e restituito al Comune, al progettista o alla DL, tassativamente entro e non oltre 15 giorni dalla data di spedizione della comunicazione,

5. nel caso il Comune o il progettista o la DL non ricevano copia del preventivo di massima debitamente firmato quale segno di accettazione entro il termine stabilito, o in assenza di altre comunicazioni a riguardo che permettano di eseguire le opere in modo conforme al Regolamento e alla direttive in materia, sarà ritenuto automaticamente accettato il suddetto preventivo e non saranno ammesse rivendicazioni.
6. nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto sarà applicata un'ipoteca legale al fondo moroso. Tutte le spese legali relative inoltre saranno addebitate al proprietario del fondo moroso compresi gli interessi legali che matureranno sul costo di costruzione sostenuto dal Comune.
7. Nel caso di fondi non edificati, salvo quanto previsto dal capitolo 9 capoverso 6, in presenza di mancato pagamento verrà applicato quanto previsto al paragrafo precedente, oppure potrà essere richiesto il declassamento del fondo in modo da renderlo non edificabile. In questo ultimo caso non sarà dovuto alcun onere.

Art. 18 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

Il piano di rilievo deve contenere:

- il tracciato delle canalizzazioni private luride e meteoriche costruite, fino all'innesto nel collettore comunale;
 - le distanze planimetriche dei pozzetti di controllo, delle curve, dell'uscita dai fabbricati, dei pluviali e degli impianti privati, rispetto a punti fissi facilmente identificabili;
 - le profondità di posa (scorrimento) delle canalizzazioni rispetto ad una quota assoluta o relativa, fissa e facilmente identificabile;
 - il diametro e il materiale delle canalizzazioni;
1. Il piano di rilievo delle opere eseguite deve essere conforme alle direttive in materia, in particolare può essere utile all'allestimento la Direttiva "Catasto delle canalizzazioni, istruzioni inerenti al suo allestimento" edita dal Dip. Territorio - SPAA nel 1998.